# PROGRAMMI ED ESITI DI GIUSTIZIA RIPARATIVA: DISCIPLINA GIURIDICA

di Michele Passione

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Programmi. – 3. Esiti.

## 1. Premessa.

"Lasciare spazio intorno ai gesti ordinari, dargli una stanza, li fa brillare, permette che aprano un varco nell'oscurità in cui di solito viviamo, nel nostro quotidiano sonno. Allora, pian piano, si ricevono le visite della consapevolezza: sono i miracoli del noto".

Quelle che seguono sono considerazioni sparse, più che il testo della relazione svolta da chi scrive nel bel corso di perfezionamento in Giustizia Riparativa, organizzato dall'Università degli Studi di Firenze lo scorso inverno.

Ho dunque pensato a queste parole di Chandra Candiani[1] in relazione a quel luogo, "la stanza della mediazione"[2], ove può finalmente trovare uno spazio nel nostro Ordinamento il riconoscimento dell'altro e di sé, attraverso il percorso guidato da mediatori (equiprossimi) che sappiano favorire la responsabilizzazione della persona indicata come autore dell'offesa, il riconoscimento della vittima e la ricostituzione dei legami con la comunità (art.43, comma 2, d.lgs. n.150/2022); pian piano (con "la garanzia del tempo necessario allo svolgimento di ciascun programma" – art.43, comma 1, lett.h) d.lgs. n.150/2022), può acquisirsi consapevolezza e conoscenza, dare forma a una rigenerazione, una trasformazione[3].

---

[1] C. L. CANDIANI, *Il silenzio è cosa viva. L'arte della meditazione*, Giulio Einaudi Editore, 2018.

[2] V. BONINI, *Il modello di giustizia riparativa concepito nel d.lgs. n.150/2022*, in corso di pubblicazione su *Processo penale e giustizia*, fascicolo speciale "*Accertamento del fatto e giustizia riparativa*".

[3] Secondo G. DE FRANCESCO, *Il silenzio e il dialogo. Dalla pena alla riparazione dell'illecito*, in *La legislazione penale*, 1 giugno 2021, con parole che precedono il varo della novella, si può parlare di una "nuova cultura, che arriva a bussare alle porte del pianeta giustizia e che lo intride della linfa di un personalismo sotto il profilo umano e sociale che la sua vita futura non potrà più permettersi di ignorare", così che "anche il solo tentativo di accordo […] lascia trasparire l'anelito verso una differente giustizia, suscettibile non solo di influire sul futuro del colpevole, ma anche – ed anzi, in via preminente – di trasmettere alla vittima la sensazione che chi l'aveva offesa si è ricordato di lei e che nutre il desiderio di guarire una ferita, con la conseguenza di rendere meno traumatica una vicenda altrimenti destinata a conservare l'impronta della prevaricazione e del chiuso grigiore di una scelta volta a negare e calpestare i diritti dell'altro".

Editore Associazione "Progetto giustizia penale" | via Festa del Perdono 7, 20122 Milano
c/o Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Scienze Giuridiche "Cesare Beccaria"
redazione@sistemapenale.it

Com'è stato giustamente osservato[4], "la giustizia riparativa esiste(va) già, è un fatto sociale, non la si può sopprimere (ed anzi, disseminati qua e là vi sono già nei codici e nelle leggi degli istituti che in senso lato sono ascrivibili alla *restorative justice*, e dunque si tratta(va) solo di regolamentare gli (eventuali) effetti giuridici nel processo […], darvi insomma una regolamentazione, in qualche modo istituzionalizzare. Compito dello Stato è anche quello di promuovere la pacificazione sociale richiedendo a tutti, come recita l'art.2 Cost., l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà (politica, economica e sociale), e pacificare i conflitti rientra certamente tra i doveri inderogabili di solidarietà".

Del resto, partendo da queste premesse, c'è chi ha rilevato[5] che "il d.lgs. n.150/2022 affianca allo schema concettuale sul quale si fonda la penalità contemporanea, che ruota attorno ai tre poli del reato/accertamento della responsabilità/sanzione […] un paradigma fondato sulla triade conflitto/programma di giustizia riparativa/esito riparativo […] che mira a dare attuazione a due delle premesse fondative della nostra democrazia. Da un lato, quella costitutiva dell'essere in relazione contenuta nell'art.2 Cost., posto che la giustizia riparativa è geneticamente orientata alla riaffermazione della centralità delle persone coinvolte nel conflitto generato dal reato. Dall'altro, quella concreta utopia dell'art.3 Cost., dal momento che la giustizia riparativa può assumere una funzione liberante e tradursi in strumento per rimuovere gli ostacoli allo sviluppo della persona (tanto della persona indicata come autore dell'offesa, quanto della vittima) che derivano dalla commissione del reato".

Come si vede, in una prospettiva alla quale chi scrive è particolarmente legato, non vi è alcuna tensione tra la *restorative justice* e il costituzionalismo moderno[6], ché anzi è vero il contrario.

Certo, occorrerà sorvegliare la valutazione dello svolgimento del programma e degli esiti riparativi da parte dell'autorità giudiziaria, evitando che questa si appropri di compiti non suoi, al contempo favorendo il più ampio dispiego di percorsi sino ad oggi sviluppatisi con informalità e flessibilità, nell'assenza dell'orditura normativa che la novella ha introdotto nel nostro Ordinamento.

Si vedrà a breve il valore aggiunto che oggi potrà trarsi dall'esperienza maturata sul campo dal lavoro svolto dai mediatori esperti[7], ma quel che è certo è che il Capo III

---

[4] M. BORTOLATO, *La riforma Cartabia: la disciplina organica della giustizia riparativa. Un primo sguardo al nuovo decreto legislativo*, in *Questione Giustizia*, 10 ottobre 2022.

[5] M. GIALUZ, *La giustizia penale come servizio pubblico: completare la riforma Cartabia*, in *Diritto penale e processo*, n.3/2023.

[6] Secondo R. BARTOLI, *Giustizia vendicatoria, giustizia riparativa, costituzionalismo*, in questa *Rivista*, 22 marzo 2023, 5, "la giustizia riparativa nasce da una serie di fattori che trovano la loro matrice nel costituzionalismo, da intendersi proprio come limite alla violenza e allo Stato, e come primato della persona e della comunità".

[7] Sulla G.U. n.155 del 5 luglio 2023 sono stati pubblicati due decreti del Ministro della Giustizia, che provvedono all'attuazione della disciplina della giustizia riparativa; entrambi i decreti, del 9 giugno 2023, riguardano i mediatori esperti in programmi di giustizia riparativa. Successivamente, nella G.U. n.174 del 27 luglio 2023, è stato pubblicato il Regolamento relativo alla disciplina del trattamento dei dati personali da parte dei Centri per la giustizia riparativa, e da ultimo il Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'Università e della Ricerca, ha nominato gli esperti della Conferenza nazionale per la giustizia riparativa, con funzioni di consulenza tecnico-scientifica.

del decreto legislativo, che disciplina i programmi con le loro caratteristiche, modalità di svolgimento, raccordo con l'autorità giudiziaria e valutazione degli esiti da parte della magistratura, offre oggi un quadro più solido per questa "nuova giustizia", complementare al diritto penale.

Più da vicino, cerchiamo di capire di cosa si parla, seppur con riflessioni sparse.

**2. Programmi.**

Innanzitutto, occorre evidenziare che la *restorative justice*, per come disegnata nella novella, "ha una struttura basata su due componenti necessarie: il processo riparativo e l'esito riparativo. Il processo riparativo che non sfoci in un risultato riparativo è un mero tentativo di giustizia riparativa; un esito dai contenuti riparatori che sia stato raggiunto al di fuori di un percorso riparativo non può dirsi assolvere alla dimensione dialogica, di ascolto e di riconoscimento reciproco che connota la *restorative justice*. Questo secondo asserto è fatto chiaro dal legislatore italiano, che definisce come esito riparativo qualunque accordo, risultante dal programma di giustizia riparativa"[8].

Entrambe le componenti, tuttavia, sebbene più nitidamente disciplinate dal d.lgs. n.150/2022, attesa la necessità di tener conto (quanto alla valutazione degli esiti) della legalità processuale, sfuggono ad una tassonomia tipica del diritto penale, anche in ragione delle caratteristiche di informalità che contraddistinguono programmi e risultati della giustizia riparativa.

Non solo; è necessario evidenziare come l'incedere riparativo sia contraddistinto dalla atipicità (l'art.53, lett.c, contiene una clausola aperta quanto ai programmi svolti da almeno due mediatori).

L'importanza del programma si coglie in ogni caso ben prima dell'articolo sopra citato, sol che si tenga conto che – art.42, comma 1, lett.a – concorre (al Capo I – Principi e disposizioni generali) a definire la giustizia riparativa, così come accade nelle fonti internazionali che la novella richiama nello stesso art.53. Al dunque, è proprio la dimensione dinamica a connotare il percorso ed il paradigma riparativo, che apre le porte ad un diverso metodo rispetto a quello cognitivo del processo penale, così come a un differente oggetto da quello previsto dall'art.187 del codice di rito.

Si dischiude dunque un nuovo mondo, che pur complementare alla giustizia penale, ospita e accoglie attori e bisogni diversi da quelli che il processo penale riconosce nell'angusto perimetro delle *res iudicanda*. Una Giustizia pensata non solo e soltanto come strumento di accertamento di un fatto e di eventuale coercizione e pena, ma come relazione e trasformazione[9]; un metodo, prima ancora che un contenuto.

Per incoraggiare questo diverso orizzonte di senso il legislatore delegato ha previsto che "l'accesso ai programmi di giustizia riparativa è assicurato ai soggetti che

---

[8] V. BONINI, *Una riforma organica della giustizia riparativa tra attese decennali e diffidenze contemporanee. Definizioni, principi e obiettivi*, in *La riforma Cartabia. Codice penale – Codice di procedura penale – Giustizia riparativa* (a cura di) G. SPANGHER, Pacini Giuridica, Pisa, 2022.

[9] Sul punto, cfr. G. MANNOZZI – R. MANCINI, *La giustizia accogliente*, Franco Angeli, 2022

vi hanno interesse con le garanzie previste dal presente decreto ed è gratuito" (art.43, comma 3) e che (comma 4) "l'accesso ai programmi di giustizia riparativa è sempre favorito, senza discriminazioni e nel rispetto della dignità della persona. Può essere limitato soltanto in caso di pericolo concreto per i partecipanti, derivante dallo svolgimento del programma".

Nell'art.129 *bis* c.p.p. (di cui si dirà a breve) è poi previsto che ai fini dell'invio ai Centri per la giustizia riparativa da parte del giudice questi valuti per un verso che (se) lo svolgimento di un programma di giustizia riparativa possa essere utile alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato per cui si procede[10] e per altro, al contempo, il rischio che ciò possa comportare un pericolo concreto per gli interessati e per l'accertamento dei fatti.

E ancora, con previsione speculare alle ostatività penitenziarie di cui all'art. 4 *bis* o.p. (appena sfiorate dal *maquillage* della recente decretazione di urgenza di cui al d.l. n.162/2022, convertito in l. n.199/2022), l'art.44, comma 1, prevede che "i programmi di giustizia riparativa disciplinati dal presente decreto sono accessibili senza preclusioni in relazione alla fattispecie di reato o alla sua gravità". Non solo; "in ogni stato e grado", prima ancora dell'eventuale proposizione di querela, durante l'esecuzione di una pena o misura di sicurezza, dopo la loro esecuzione o l'eventuale intervenuta causa estintiva (art.44, commi 2 e 3).

Non si intende qui affrontare le tante critiche mosse alla disposizione processuale, accusata da più parti di far strame della presunzione di innocenza e di condizionare la funzione cognitiva del processo penale, malgrado la congerie di norme previste a tutela dell'utilizzo *in malam partem* del possibile insuccesso del percorso di mediazione, quanto piuttosto evidenziare come il giudice (ferma la valutazione da farsi per le determinazioni di sua competenza – art.58) dovrà abituarsi lentamente ad un cambio di prospettiva, valorizzando appieno il generale *favor* accordato dal legislatore all'accesso ai programmi[11], tenuto conto che, come è stato giustamente osservato[12], "occorre assumere l'impossibilità di un percorso riparativo, come la sua interruzione o il suo esito negativo non già come uno scacco, un fallimento, destinato a ripercuotersi negativamente sul processo o sulla vita delle persone, bensì come un'occasione che segna gli incontri tra persone e luoghi, lascia tracce, rappresenta una utilità su cui riflettere e destinata ad appartenere al patrimonio morale della persona. Si tratta di una occasione che vale la pena sfruttare piuttosto che perdere".

---

[10] Critica aspramente la formula M. BOUCHARD, *Commento al Titolo IV del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.150, sulla disciplina organica della giustizia riparativa*, in *Questione Giustizia*, 7 febbraio 2023, giacché sostiene che "dal reato non derivano questioni, ma conseguenze, e le conseguenze si affrontano, non si risolvono". In realtà (in disparte la condivisione lessicale utilizzata nel testo, ovviamente e come sempre opinabile) l'Autore dimentica che la norma *de qua* contempla un'ipotesi (la risoluzione delle questioni) affidata ai mediatori, che presuppone che esse vadano per l'appunto affrontate, e se del caso risolte. Nulla è scontato.

[11] Cfr. M. GALLI, *Tra binario riparativo e binario punitivo: i nuovi tracciati della giustizia penale dopo la riforma Cartabia*, in E.M. CATALANO – R.E. KOSTORIS – R. ORLANDI (a cura di), *Efficienza e razionalizzazione delle risorse nel procedimento di primo grado*, Giappichelli, Torino, 2023; F. SANVITALE, *Il processo penale alla prova della giustizia riparativa: una prospettiva pratica*, in *questa Rivista*, 29 luglio 2023.

[12] M. BOUCHARD, *Commento*, cit.

Ci vorrà del tempo; intanto, si segnalano i primi provvedimenti di rigetto di ammissione a un programma di giustizia riparativa, vuoi perché (per delitto concernente lo spaccio di sostanze stupefacenti) "non è ontologicamente ipotizzabile un dialogo di alcun tipo, mancando la parte con cui intrattenere tale dialogo" (Corte Appello di Milano, Sez.V, ord. 12.7.2023)[13], vuoi evidenziandosi come (Cass. Sez.VI, sent.n.623/23, 9.5 - 13.6.2023) "l'opzione circa la sollecitazione del procedimento riparativo è dettata da una serie di valutazioni che attengono alla tipologia del reato, ai rapporti tra l'autore e la persona offesa, all'idoneità del percorso riparativo a risolvere le questioni che hanno determinato la commissione del fatto. Si tratta di una valutazione che non impone al giudice di avvalersi del richiamato potere, né di motivare la sua scelta, con la conseguenza che nel caso di mancata attivazione del percorso riparativo non è configurabile alcuna nullità, né speciale, né di ordine generale, non essendo compromesso alcuno dei diritti e delle facoltà elencati all'art.178, lett.c), c.p.p."

La stringata motivazione del giudice di legittimità, di per sé parzialmente condivisibile nel silenzio della legge (non essendo stato espressamente previsto l'accesso al programma quale diritto assoluto[14] non può certo parlarsi di nullità), peraltro in vicenda risolta con applicazione pena (per il delitto di cui all'art.572 c.p.) prima dell'entrata in vigore della novella (che dunque avrebbe potuto agevolmente provocare, per ciò solo, l'inammissibilità del ricorso), in realtà suggerisce più di una riflessione, proprio con riferimento al tema dei rapporti tra giustizia riparativa e processo penale[15]. Dalla lettura della sentenza sopra citata, invero, si comprende come siano stati erroneamente richiamati il titolo del reato (laddove la novella non pone preclusioni di sorta sul punto, come già rilevato), i rapporti tra le parti (l'*ubi consistam* della riforma) e l'idoneità del percorso (che è "affare" dei mediatori, non del giudice).

Non basta una legge, com'è evidente, ma occorre assumere su di sé il senso del limite, scartando di lato a favore di altri possibili percorsi, senza paura di inverare una giustizia etica, che la *restorative justice* rifugge, con la consapevolezza che se è il processo

---

[13] Commenta criticamente il provvedimento F. BRUNELLI, *La giustizia riparativa nei reati senza vittima*, in *Giurisprudenza Penale Web*, 7/8.

[14] Di "vero e proprio diritto da garantire a tutti gli interessati" (ferme le eccezioni già rilevate) parla invece V. BONINI, *Una riforma*, cit.; cfr. analogamente P. MAGGIO, *Giustizia riparativa e sistema penale nel decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.150. Parte II. "Disciplina organica e aspetti di diritto processuale"*, in questa *Rivista*, 27 febbraio 2023.

[15] Osserva giustamente in proposito V. BONINI, *Il modello*, cit., che "oltre ai criteri formali […] l'autorità giudiziaria dovrà verificare, ai sensi dell'art.129 *bis* comma 3 c.p.p., che il programma possa essere utile alla risoluzione delle questioni derivanti dal fatto per cui si procede, e non comporti un pericolo concreto per gli interessati e per l'accertamento dei fatti. Si tratta di delibazioni che paiono in grado di aprire a spazi insoliti di discrezionalità, ma che debbono essere ricondotte ai tratti tipici di un giudizio di ammissibilità, con la conseguenza che esse dovranno essere ridotte ad un sindacato superficiale" (*ma ovviamente "sindacabile"* – corsivo nostro) "che utilizza dati oggettivi (ad esempio, l'interesse per l'ipotesi riparativa dei protagonisti della vicenda; un conflitto che non traligni in un'aggressività che possa rappresentare un pericolo per l'incolumità di uno dei partecipanti, l'avvenuta assunzione della fonte probatoria vulnerabile, quando questa sia anche un potenziale partecipante), senza sconfinare in valutazioni di merito né di matrice processuale (non è un caso che non sia richiamato qui uno spazio valutativo quale quello di cui all'art.129 c.p.p., che pure caratterizza l'innesco di percorsi endoprocessuali di tipo negoziale), né di caratura riparativa (spettanti all'*equipe* mediativa).

a dover ricostruire fatti e responsabilità personali ci può essere uno spazio per provare a ricomporre conflitti, che l'agone processuale viceversa enfatizza, lasciando quasi sempre tutti insoddisfatti[16].

Un'ultima breve annotazione, quanto ai programmi.

Critiche sono state mosse[17] alle indicazioni offerte in proposito dall'art.53, vuoi con riferimento al coinvolgimento dei gruppi parentali, vuoi alla clausola di chiusura che prevede "ogni altro programma dialogico guidato dai mediatori", sia soprattutto al possibile coinvolgimento di una vittima di un reato diverso da quello per cui si procede.

Pur avendo fatto parte (da giurista) della Commissione ministeriale che si è occupata della novella (e anche per questo), ritengo sia meglio far parlare altre voci[18], secondo le quali "emerge dalla prima lettura una precisa volontà degli estensori di regolamentare in modo organico la materia, introducendo previsioni puntuali circa le fasi e le procedure dei programmi di giustizia riparativa, ma al contempo emerge anche un orientamento volto ad attribuire alla giustizia riparativa un certo livello di flessibilità, evitando così una mera standardizzazione delle procedure". L'Autrice richiama il valore della interdisciplinarietà, la possibilità di rompere schemi e ruoli predefiniti, far emergere risorse relazionali tra le persone, "superando l'idea che i programmi di giustizia riparativa debbano essere intesi nell'esclusivo interesse delle vittime". La norma citata, si aggiunge, indica parametri indefettibili (la guida dei mediatori e l'interesse delle parti coinvolte), qualunque sia il programma utilizzato. Quanto alla vittima aspecifica, è certamente vero che le vittime partecipano per fare qualcosa per se stesse, non per l'autore del reato, ma non è davvero dato comprendere come possa biasimarsi il coinvolgimento di altra vittima (che resta tale, ed ha tutto il diritto di poter cercare di uscire dalla pietrificante immagine di se) laddove quella diretta non intenda

---

[16] Rileva opportunamente M. DONINI, *Un nuovo volto della Giustizia penale. L'idea riparativa per un umanesimo penale*, in *L'Unità*, 2 luglio 2023, che "l'idea riparativa, oggi, rappresenta esattamente la sottrazione al momento simmetrico-retributivo classico di una parte di pena che, offerta al responsabile, indagato, imputato o condannato" (*persona indicata come autore dell'offesa*, ex art.42, comma 1, lett.c – corsivo nostro) "si inserisce nel rapporto tra autore, vittima e società, definendo in modo libero e non coartato una soluzione che riguarda una vicenda non solo privata, ma lo stesso riconoscimento del precetto e dei valori, offrendo anche prestazioni concrete, dove possibile, alle persone offese" (*vittime*, ex art. 42, comma 1, lett b – corsivo nostro) "o per la riduzione dei pericoli o dei danni da reato. Il penale non è più solo un male aggiunto, ma una istituzione socialmente utile nel suo essere distinta da rimprovero, condanna, esclusione e segregazione. Queste dimensioni punitiviste resteranno antropologicamente e giuridicamente, al suo interno, ma non potranno più occupare l'immagine unitaria e disumana delle pene e delle condanne. Chi scommette sulla riparazione, oggi, ha davanti a sé una società punitiva diversa e capace davvero di includere in modo utile, concreto e umano. Chi la contrasta rimarrà nell'orizzonte di quella legge non solo meno che perfetta, dove lo Stato non si assume i compiti di restaurare nulla con le pene, limitandosi a una relazione autoritaria non dialogica, ma afflittiva tra Stato e reo: una logica che, peraltro, è attualmente superata tecnicamente da ormai troppe regole del diritto positivo, sostanziale e processuale, nazionale e internazionale, che offrono un riscatto diverso dalla pena simmetrica".

[17] M. BOUCHARD, *Commento*, cit.

[18] F. BRUNELLI, *Programmi di giustizia riparativa*, in *La riforma Cartabia. Codice penale – Codice di procedura penale – Giustizia riparativa* (a cura di) G. SPANGHER, Pacini Giuridica, Pisa, 2022; cfr., analogamente, E. MATTEVI, *La rieducazione nella prospettiva della giustizia riparativa: il ruolo della vittima*, in *La rieducazione oggi. Dal dettato costituzionale alla realtà del sistema penale,* Atti del convegno, Trento, 21-22 gennaio 2022.

affrontare un confronto, o sia impossibile farlo (perché introvabile, deceduta, incapace, etc.).

**3. Esiti.**

Rapidamente, ché altri offriranno più nel dettaglio l'analisi compiuta della disciplina di settore. L'esito riparativo viene definito dall'art.42, comma 1, lett.e); accordo, riparazione dell'offesa, riconoscimento reciproco, possibile ricostruzione della relazione, sono questi gli architravi, affidati ai mediatori, che indicano il raggiungimento di scopo. Ancor più nel dettaglio, l'art. 56 reca la disciplina degli esiti riparativi.

Mentre nella stanza della mediazione i giuristi non entrano (salvo eventuali incursioni cursorie dei difensori, ex artt.54, comma 2, e 56, comma 5), quando i mediatori trasmettono al giudice la relazione di cui all'art.57 i due sistemi rientrano in contatto, e sarà il giudice a dover valutare quanto inviatogli[19] (per la possibilità di ritenere la remissione di querela, o per la commisurazione della pena, ex art.133 c.p., 163, ult. comma c.p., 62 n.6 c.p., e anche eventualmente per ciò che concerne la particolare tenuità del fatto o la messa alla prova, oltre – *in executivis* – per i benefici penitenziari).

È già stato detto; l'art.58 presidia utilizzi *in malam partem* nei confronti della persona indicata come autore dell'offesa.

Tutto ciò che avviene nella conca della mediazione è contraddistinto da riservatezza (salve le eccezioni di cui all'art.50, comma 1) e segretezza, quali necessari tratti distintivi dei programmi, volti a favorire il possibile e proficuo contatto tra le parti, già allontanate dal conflitto.

Il "passaggio di consegne" che i mediatori svolgono attraverso la trasmissione della relazione deve essere contraddistinto da queste caratteristiche, garanzie per lo svolgimento del programma ma anche, ovviamente, della stringata fotografia che viene consegnata al giudice, il quale non può conoscere quanto accaduto in precedenza.

Come sempre, quando il rassicurante quotidiano viene scosso dal vento, c'è chi corre a chiudere le finestre, chi strepita e chi si ostina, ma è possibile confidare in un cambio di paradigma, nella consapevolezza della (già segnalata) complementarietà della *restorative justice* rispetto alla giustizia penale tradizionale. Fiducia, e collaborazione, potranno nutrire sagge e moderne valutazioni giudiziali[20].

---

[19] F. PALAZZO, *Plaidoyer per la giustizia riparativa*, in *La legislazione penale*, 2 dicembre 2022, osserva come "tanto nel momento iniziale che in quello finale è constatabile un ruolo abbastanza attivo attribuito al giudice. Forse non sarebbe stato facile operare altrimenti, ma è indubbio che questo attivismo del giudice può creare il pericolo di qualche contaminazione tra giudizio e percorso riparativo che non giova né all'uno né all'altro". Con considerazioni che qui si condividono l'Autore rileva che "non si va lontano dal vero se si afferma che il concreto impatto della giustizia riparativa sul sistema complessivo non potrà essere quello di uno tsunami, almeno dal punto di vista dei risultati deflattivi. Al contrario, la riforma al riguardo ha più il senso e lo scopo di aprire il sistema al nuovo paradigma di giustizia e, pertanto, di far penetrare nel sistema un'idea nuova, piuttosto che quello di contribuire in modo rilevante alla sua deflazione ed efficientamento".

[20] A proposito della valutazione del giudice P. MAGGIO, *Giustizia riparativa e sistema penale*, cit., parla di "meccanismi valutativi che generano vertigine, ma altrettanta consapevolezza delle potenzialità sottese al

Quel che interessa infine qui rimarcare è che, vista dal versante della persona indicata come autore dell'offesa si può scorgere un punto di contatto tra la *restorative justice* e la rieducazione, senza però possibilità (e necessità) di sovrapporle[21].

---

carattere dialogico del ragionamento giudiziale, inevitabilmente intriso di connotati etici, politici, accanto a quelli giuridici di fondo".
Quanto alla "ragionevolezza e proporzionalità degli eventuali esiti riparativi consensualmente raggiunti" (art.43, comma 1, lett.f) F. BRUNELLI, *Programmi di giustizia riparativa*, cit., sostiene che "non viene specificato con chiarezza se il mediatore debba o possa intervenire nel merito e nella valutazione dell'accordo raggiunto consensualmente dalle parti e se assuma oppure no un ruolo di garanzia […] l'assenza di una specifica attribuzione al mediatore di questa valutazione potrebbe far pensare che essa spetti esclusivamente al giudice e ai legali delle parti (per quanto attiene alla definizione dell'accordo materiale). Tuttavia, si ritiene che possa essere opportuno un ruolo dei mediatori non solo in termini di facilitazione del dialogo (garanzia sul metodo), ma anche di valutazione dell'esito raggiunto in mediazione (garanzia sui contenuti), onde evitare di vanificare tutto il percorso mediativo con una valutazione *ex post* da parte del magistrato. Proprio considerando che la realizzazione di accordi aventi un contenuto materiale è stata inserita all'interno del percorso mediativo, e non posta all'esterno, si ritiene che una valutazione su liceità, ragionevolezza e proporzionalità debba riguardare le competenze negoziali che il mediatore assume in questa fase finale del programma. Se così fosse, si ritiene necessario stabilire dei criteri, in dialogo con la magistratura, che possano guidare il mediatore in questa valutazione e che possano delimitare con più precisione il ruolo di garanzia che egli assume".
L'osservazione (l'Autrice è una nota mediatrice) non è priva di senso, e anche il riferimento al perimetro nel quale avviene parte della valutazione offre elementi a sostegno della tesi (nella Relazione si evidenzia come del resto "in particolare, il Consiglio d'Europa raccomanda che gli esiti riparativi consistano solo in adempimenti equilibrati, proposti dagli stessi partecipanti, ma sui quali i mediatori devono intervenire se ne ravvisano l'eccessiva gravosità; inoltre i mediatori sono chiamati a verificare con i partecipanti la concreta realizzabilità dei medesimi. Accanto al ruolo di garanzia dei mediatori, agli effetti penali il decreto legislativo prevede altresì un ruolo di garanzia in capo all'autorità giudiziaria".
Ma c'è chi la pensa diversamente; secondo M. BOUCHARD, *Commento al Titolo IV*, cit., "in realtà la valutazione, secondo la Sezione II del Capo III del Titolo IV del decreto n.150, risulta essere un'attribuzione riservata all'autorità giudiziaria. Al mediatore spetta un compito descrittivo tanto dell'attività quanto dell'esito del programma riparativo: il che non esclude un approfondimento sulle incertezze e sulle ambivalenze nel comportamento delle parti. Se vi fosse una valutazione anche da parte del mediatore si dovrebbe prospettare un inammissibile conflitto con il magistrato tutte le volte che questi non condivida quella dell'operatore del Centro di giustizia riparativa".
La questione è delicata e involge i labili confini che regolano i rapporti tra i soggetti chiamati a compiti diversi; a noi sembra di poter sostenere che un conto sia la valutazione dell'esito, certamente prerogativa del giudice (non fosse altro perché connessa alla determinazione della pena o alla concessione di altri benefici), altro è la costante verifica – grazie alla equiprossimità dei mediatori –, prima che la relazione venga trasmessa, che il programma si svolga in via equilibrata, giacché un esito può presentare queste caratteristiche solo se il piano su cui si è svolto l'incontro tra le parti, in presenza dei mediatori, non è risultato inclinato in unico verso. Non si tratta dunque di affidare al mediatore una valutazione di merito di un esito, quanto piuttosto di fare in modo che questi favorisca l'equilibrio e la proporzionalità che altri dovrà valutare "per le determinazioni di competenza". Una sorta di *cross-fertilization* domestica, per mutuare un'espressione invalsa nel contesto internazionale, laddove si cerca l'implementazione di diritti e garanzie nel *network* multilivello.

[21] Avanza preoccupazioni in tal senso F. FIORENTIN, *La giustizia riparativa nella fase dell'esecuzione penale: luci ed ombre di una riforma dalle fondamenta (troppo) fragili*, in *Ius Penale*, Giuffrè, 2023; altra autorevole dottrina (F. VIGANÒ, *Diritto penale e diritti della persona*, in *questa Rivista*, 13 marzo 2023) sostiene (anche richiamando Corte cost.n.179/2017 e 40/2019) l'impegnativa indicazione di verso, volta ad "incorporare, piuttosto, la necessità di risanare la ferita provocata dal reato alla vittima nella teleologia della pena e, in genere, della reazione al reato, comprensiva quest'ultima di percorsi complementari alla pena stessa come, appunto, la

Naturalmente, come tutti i neonati, ci sarà bisogno di cura e attenzione, per evitare eterogenesi dei fini e pietre di inciampo che si rivelino insormontabili.

Dal versante della vittima, invece, "chi sa rammendare, rattoppare, è addestrato. A lottare al buio e al buio inizia a lavorare con i fili, a separare, unire, cucire e disfare. Non ha niente a che fare con la superiorità di chi perdona […] riparare e ripararsi significa staccare il filo che ci lega al danneggiatore […] ma sulla terra, nell'immanenza, c'è un gesto magnifico e in via di sparizione: il riparare. Posso ripararmi dal pericolo e dalla pioggia, e posso riparare le scarpe come fa il ciabattino, o l'orologio come fa l'orologiaio, e cioè posso non buttare via né il danno né quello che è danneggiato. Sono parole che hanno a che fare con il lavoro anziché con il dono. Non hanno trascendenza ma rappezzatura. Stanno qui. Guardano con attenzione il danno, lo studiano, progettano passo passo la riparazione"[22].

Con l'aiuto che serve, poter nuovamente dire *io*, poter dire *tu*, il pronome del riguardo[23].

giustizia riparativa, che si fonda, concettualmente, proprio sul riconoscimento, nel diritto penale, di un ruolo di (co-)protagonista alla vittima del reato, assieme all'autore". Si tratta all'evidenza di considerazioni da tenere in stretta considerazione, non solo per l'autorevolezza della fonte, ma occorre ricordare sempre che le eventuali ricadute rieducative e/o deflattive sono effetti, e non scopi, della disciplina di nuovo conio.

[22] C. L. CANDIANI, *Il silenzio è cosa viva*, cit.

[23] G. MANNOZZI, R. MANCINI, *La giustizia accogliente*, cit.